

REGIONE  
AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME  
REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

## **DECRETO DEL DIRIGENTE** **Segreteria generale**

Diniego alla richiesta di rimborso delle spese legali presentata in data 1° febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n.5 e ss.mm.

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con richiesta di data 1° febbraio 2022, registrata in pari data *sub* prot. 2925-A, *omissis*, ex assessore regionale della *omissis*, presentava istanza di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale n. *omissis* incardinato presso il Tribunale di Trento, relativo a diverse fattispecie di reato, tra cui l'articolo 640, comma 2, e l'articolo 479 del codice penale;

Richiamati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n.5 e ss.mm., che così dispongono:

*"1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, la Regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della Regione, Vicepresidente, dagli Assessori regionali per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. I relativi importi delle somme ad essi spettanti sono definiti entro il limite massimo dei parametri professionali.*

*2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico per singolo ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale. Dalle spese deve essere detratto quanto liquidato in giudizio a favore dell'interessato";*

Richiamata la propria nota di data 17 febbraio 2022, prot. 4628-P, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata dall'ex assessore regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm.;

Rilevato che il preavviso di rigetto di cui sopra si fondava sui seguenti motivi: "a) sussistenza di conflitto di interessi, quantomeno in astratto, con l'Ente relativamente al comportamento contestato all'ex assessore; b) non esclusione della responsabilità del richiedente; c) insussistenza della diretta connessione tra i fatti contestati e il mandato politico svolto dal richiedente";

Esaminato il riscontro al preavviso di rigetto, presentato dal richiedente in data 2 marzo 2022 e registrato *sub* prot. 5758-A, con il quale l'ex assessore contestava le argomentazioni dell'Amministrazione deducendo, in sintesi, che la mancanza di un accertamento giudiziale in ordine ai fatti contestati precluderebbe all'Amministrazione sia di valutare la sussistenza del conflitto di interessi, ancorché in astratto, sia di argomentare in ordine all'antigiuridicità delle condotte materiali poste in essere dall'ex assessore e dallo stesso ammesse nel corso dell'attività di indagine, evidenziando inoltre che nessun valore di ammissione sarebbe stato da attribuire alla spontanea restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso effettuata dall'istante. Quanto alla connessione con il proprio mandato politico dell'attività che ha dato luogo all'indagine, a detta del richiedente, tale nesso sarebbe stato da riscontrare nella mera attività di richiesta del

rimborso, della quale veniva contestata la regolarità secondo l'ipotesi accusatoria, e non nella connessione tra gli spostamenti - mai effettuati - per i quali il rimborso era stato chiesto e il mandato politico;

Ritenute prive di fondamento le deduzioni del richiedente in quanto:

- 1) secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, al fine di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi in astratto è sufficiente fare riferimento all'ipotesi accusatoria formulata dal P. M.. Infatti, solo laddove non sia riscontrabile un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione, quest'ultima, attraverso la difesa del proprio dipendente (*recte* rappresentante), realizza anche la tutela dei propri diritti e interessi: ciò rende evidente come, ai fini dell'accertamento della presenza o meno del conflitto in astratto, non sia necessario far riferimento all'accertamento giudiziale ma esclusivamente agli atti dell'accusa che hanno dato origine all'attività difensiva;
- 2) il requisito della connessione tra l'attività istituzionale e l'ipotesi di reato per la quale è stata posta in essere la difesa non può che essere ricercato nell'attività contestata, considerata nel suo complesso, senza procedere a formalistiche quanto inconfidenti operazioni di frazionamento. Se è vero che, nel caso di specie, l'attività contestata dall'accusa riguardava l'irregolarità delle richieste di rimborso, al fine di valutarne la connessione con l'attività dell'esponente politico, non può guardarsi a una generica richiesta di rimborso ma alle richieste di rimborso concretamente contestate al politico e attinenti a spostamenti che non furono dallo stesso mai materialmente effettuati e di cui è pertanto ontologicamente imprevedibile la connessione con l'attività istituzionale dell'ex assessore;

Ritenuta pertanto infondata la richiesta di rimborso per mancanza dei requisiti di cui all'attuale formulazione dell'art. 8, comma 1, della L. R. n. 5 del 23 novembre 1979;

Accertata la propria competenza secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto: "*Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici*";

### **d e c r e t a**

1. di non accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali presentata in data 1° febbraio 2022 dall'ex assessore regionale *omissis*;
2. di comunicare il presente provvedimento al richiedente nonché al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, in quanto l'ex assessore ha avanzato analoga istanza di rimborso delle spese legali anche a tale ente, in relazione ai medesimi fatti contestati.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m..

Avverso il presente diniego, per il riconoscimento della posizione giuridica soggettiva asseritamente vantata, l'interessato può adire il Tribunale ordinario di Trento nei termini di prescrizione del diritto<sup>1</sup>.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Michael Mayr**

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs.39/93).

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. S. U. Civili n. 3887/2020 in cui si afferma la natura di diritto pieno della pretesa al rimborso delle spese legali da parte del titolare di cariche politiche e la conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.